



Comune di Santorso

Regolamento per la valorizzazione del libero associazionismo

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

FORME DI PARTECIPAZIONE CONSULTAZIONE

Art 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento:

1. disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Santorso a gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in attuazione disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
2. raccoglie e coordina gli istituti di consultazione e partecipazione delle associazioni indicati dallo Statuto.

Art. 2 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito presso il Comune di Santorso l'Albo delle Associazioni.

Condizioni necessarie per l'iscrizione all'Albo:

- essere associazione regolarmente costituita con finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche;
- prestare servizi o organizzare eventi nel territorio orsiano e a beneficio della cittadinanza
- presentare domanda scritta su apposito modulo entro il 31 gennaio di ogni anno con deposito di copia lo statuto copia dell'atto costitutivo ed elenco cariche sociali;
- indicare il programma delle attività in corso ed una relazione dell'anno precedente;
- depositare copia dell'ultimo bilancio;

La prima iscrizione e la successiva conferma dell'iscrizione all'Albo decorre dalla data del provvedimento di Giunta comunale ed è condizione necessaria perché il comune possa attivare gli interventi del presente regolamento.

La Giunta Comunale provvede entro il 15/02 di ogni anno all'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni disponendo l'eventuale cancellazione delle associazioni prive dei requisiti sopraindicati.

Sull'eventuale esclusione l'associazione potrà chiedere entro 30 giorni la verifica da parte del Consiglio Comunale delle condizioni regolamentari .

ART. 3 FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTO

Il Forum delle Associazioni, promosso dal Comune di Santorso, è composto da tutti i gruppi e le associazioni di Santorso iscritti all'Albo comunale delle associazioni di cui all'art.2, rappresentate dal presidente o suo delegato;

Scopo del Forum è promuovere il coinvolgimento delle realtà aggregate del territorio attorno alle questioni principali che interessano il territorio.

Il **Forum delle associazioni** ha un compito consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale e provvede alla nomina dei componenti del Coordinamento. E' convocato e presieduto dal Sindaco o suo delegato almeno tre volte l'anno.

Il **Coordinamento** sarà composto da cinque membri eletti tra i partecipanti al Forum e resta in carica tre anni ed è presieduto dal Sindaco o suo delegato.

Per l'elezione del Coordinamento ogni associazione ha diritto di esprimere un voto e massimo tre preferenze. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura.

Le candidature a componente del Coordinamento devono essere almeno cinque provenienti da diverse associazioni.

Non può far parte del coordinamento chi è componente del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale di Santorso.

Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti validi e purché siano presenti almeno metà delle associazioni iscritte all'Albo delle associazioni.

Il coordinamento svolge attività esecutive e relaziona al Forum sulle iniziative adottate.

Il forum può dotarsi di un proprio SITO ISTITUZIONALE o altri strumenti comunicativi ove inserire informazioni sulle attività e sulle iniziative delle associazioni iscritte all'albo.

ART. 4 NOMINA DEI COMPONENTI DEL FORUM ALL'INTERNO DELLE-COMMISSIONI PERMANENTI

La nomina dei quattro componenti delle associazioni all'interno delle Commissioni Consiliari avviene nel Forum delle Associazioni da convocarsi entro 45 giorni dall'elezione del Sindaco.

Le modalità di votazione sono le seguenti:

- ogni associazione ha diritto di esprimere un voto e massimo tre preferenze
- ogni associazione potrà proporre una sola candidatura

Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti validi e purché siano presenti almeno metà delle associazioni iscritte all'Albo delle associazioni.

CAPO II – INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 5 NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi del Comune a favore delle associazioni si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) *contributi*: corresponsione di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo che il Comune ritiene valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
- b) *vantaggi economici*: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili e immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
- c) *patrocinio*: rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate nello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE : FONDO ASSOCIATO SANTORSO (F.A.S.)

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale, la Giunta propone, per ciascun esercizio, il Fondo Associativo Santorso distinto secondo le "missioni" del Bilancio Comunale missioni.
2. In sede di approvazione del F.A.S., la Giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascuna missione ; la valutazione dei singoli progetti di contributo e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Tale provvedimento è comunicato al primo consiglio comunale utile.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI ORDINARI

1. I **contributi ordinari** consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del dell'associazione richiedente iscritta all'Albo delle Associazioni.
2. Dopo l'approvazione del Fondo Associativo Santorso , l'ufficio comunale competente pubblica un bando (Call) per la concessione dei contributi ordinari. Sulla base dello stanziamento annuo del Fondo Associativo da parte dell'amministrazione comunale e dell'individuazione delle missioni finanziate con relativa ripartizione, ogni associazione iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Santorso può presentare un proprio progetto nell'ambito delle missioni individuate.
3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.
4. Le istanze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
 - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) progetto che si intende proporre . Il progetto deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
 - c) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - d) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - e) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione coinvolti nel progetto presentato;
 - g) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
5. Il Comune rende noto il F.A.S . attraverso pubblicazione nel Sito Istituzionale. Nel F.A.S. sarà determinata per ciascuna missione il grado di copertura della spesa finanziabile per i

relativi progetti.

6. L'attribuzione dei punteggi ai fini della valutazione dei progetti è determinata con l'approvazione del F.A.S. annualmente sulla base dei seguenti criteri di seguito elencati:

- QUALITÀ DEL PROGETTO (coerenza interna, congruenza attività/costi, presenza di informazioni che consentono una valutazione dei risultati in efficacia ed efficienza)
- RILEVANZA DEL PROGETTO (capacità del progetto di rispondere alla missione)
- RETE DI PATERNARIATO (numero e struttura organizzativa dei partner e sostenitori)
- SOSTENIBILITÀ ECONOMICA (indicazione chiara delle voci di spesa)
- IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO PROPOSTO
- IMPATTO – RICADUTA NEL TERRITORIO (grado di soddisfazione di bisogni locali)
- SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO (adeguatezza delle strutture, delle risorse umane e dell'organizzazione del gruppo di lavoro)

Scaduti i termini di pubblicazione del bando, la Commissione di valutazione dei progetti provvede entro 30 giorni all'istruttoria delle domande e all'attribuzione dei punteggi.

La commissione è composta dal Responsabile Area Amm.va – Responsabile Area Finanziaria e da un rappresentante del Coordinamento del Forum o suo supplente nominato dal Coordinamento stesso.

La valutazione si concluderà con l'approvazione da parte della Giunta Comunale di una graduatoria dei progetti ammessi con l'importo definitivo del finanziamento concesso.

Con gli enti/associazioni che hanno presentato il progetto finanziato verrà sottoscritta specifica convenzione di finanziamento, salva eventuale rimodulazione del finanziamento per esigenze di bilancio.

L'approvazione della graduatoria avviene entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e costituisce provvedimento di concessione del contributo.

Salvo diverso accordo, il contributo è liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 60% dell'importo, è erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 40% dell'importo, è erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame della relazione consultiva, di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti e di documenti giustificativi delle spese.

L'amministrazione si riserva di rimodulare il finanziamento concesso in considerazione delle minori spese sostenute a conclusione dello stesso.

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio ad associazioni non iscritte all'Albo comunale di Santorso, nei seguenti casi:
 - a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
2. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.
3. In caso di più richieste di contributi straordinari, è erogato il contributo sulla base dei

seguenti criteri:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
4. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
 5. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
 6. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - b) copia di fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;

Le associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni possono accedere a contributi straordinari solo per progetti non finanziati da contributi ordinari e per progetti non inclusi della missione del FAS.

CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI

ARTICOLO 9 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
 - persone giuridiche;
 - associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

ARTICOLO 10 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a godimento di un bene comunale mediante:
 - concessione a titolo gratuito o agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
 - concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
 - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

ARTICOLO 11 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

1. L'utilizzo gratuito di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza

scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori per iniziative condivise con l'amministrazione comunale.

2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative e attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dal Comune.
5. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.
7. L'uso dei beni di cui al comma 6 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
9. In caso di utilizzo con scopo di lucro sarà individuata una tariffa specifica da parte dell'amministrazione comunale.

CAPO IV - PATROCINI

ARTICOLO 12 - NATURA DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune a iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e la popolazione promuovendo l'immagine e il prestigio del Comune di Santorso.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale nel quale saranno specificate anche le eventuali forme di pubblicizzazione dell'iniziativa patrocinata.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13 - PUBBLICITÀ

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

ARTICOLO 14 –NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari in materia (Regolamento per la valorizzazione del libero associazionismo e

- per la consultazione delle associazioni mediante istituzione delle commissioni permanenti D.C.C. 7/1996 -salvo quanto indicato al comma 4-; Disciplinare per erogazione contributi ad associazioni D.G.C. N. 226/2006; Regolamento del forum delle associazioni DGC 169/2005)
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, in quanto applicabile.
 4. Fino all'approvazione di uno specifico regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari resta in vigore l'art. 8 del Regolamento per la valorizzazione del libero associazionismo e per la consultazione delle associazioni mediante istituzione delle commissioni permanenti D.C.C. 7/1996